



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI  
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

**LEGGE 9 AGOSTO 2013 N. 98**

***“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21  
GIUGNO 2013, N. 69, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO  
DELL'ECONOMIA”***

**IN GAZZ. UFF. 20 AGOSTO 2013, N. 194, S.O.**

**(in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.)**

**DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013 N. 69**

***“DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA”***

**IN GAZZ. UFF. 21 GIUGNO 2013, N. 144, S.O.**

**(in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.)**

**AGGIORNAMENTO NORMATIVON. 3/2013**

**DISPOSIZIONI DI INTERESSE**

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE**

**Le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge di conversione sono evidenziate in carattere [blu](#)**

<p><b>ACCELERAZIONE NELL'UTILIZZAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI (art. 9)</b></p>	<p>Il <u>comma 1</u> dell'articolo in commento, introduce il <b>principio della priorità di trattazione</b>, nell'ambito degli affari di competenza, dei procedimenti relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei. Rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del predetto criterio: le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.</p> <p>Il <u>comma 2</u>, come sostituito dalla legge di conversione dispone l'applicazione dell'<b>intervento sostitutivo del Governo</b> ai sensi dell'art. 120. secondo comma, Cost. nei riguardi delle Regioni e degli Enti locali, con le modalità di cui all'art. 8 della legge 131/2003, anche per il caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili in relazione agli interventi compresi nei programmi e nei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei o per sottoutilizzazione dei finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013. Scopo dell'intervento sostitutivo è quello di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per la mancata attuazione dei predetti programmi e progetti.</p> <p>Il <u>comma 3 bis</u>, introdotto dalla legge di conversione, reca misure per l'accelerazione delle procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, volte ad evitare l'applicazione delle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti europei. Dette misure contemplano l'utilizzo delle risorse destinate agli interventi candidati dai comuni al piano nazionale per le città. A tal fine sono previste l'istituzione di un tavolo tecnico tra le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e l'ANCI, nonché la successiva stipulazione di una convenzione in cui definire le linee di indirizzo per la stipulazione degli accordi diretti tra i comuni e le autorità di gestione.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo modificato dalla legge di conversione</p>
<p><b>PIATTAFORME ACCREDITATE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DELLE TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE (art. 13 bis)</b></p>	<p>Il <u>comma 1</u> prevede l'adozione di linee guida per l'<b>accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on line e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione</b>. La definizione delle linee guida è demandata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.</p> <p>In base al <u>comma 2</u>, le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto <i>on line</i> accreditate anche ponendole in competizione tra loro e sono tenute a ricorrere prioritariamente ai prodotti <i>open source</i> che non comportino oneri di spesa, ove disponibili.</p> <p>Il <u>comma 3</u> prevede l'inserimento degli operatori che mettono a disposizione soluzioni e tecnologie accreditate nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo inserito dalla legge di conversione</p>

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
CONCESSIONI E  
DEFISCALIZZAZIONE  
(art. 19)**

**CONCESSIONI.** Il comma 1 apporta modifiche alla disciplina delle concessioni dettata dal Codice dei contratti. Nello specifico:

- mediante integrazione del comma 5 dell'art. 143 del D.Lgs. 163/2006, relativo all'ipotesi di **cessione al concessionario in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili**, a titolo di prezzo, viene stabilito che all'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi;
- mediante integrazione del comma 8 del medesimo articolo 143 del D.Lgs. 163/2006, e inserimento di un nuovo comma 8 *bis* il decreto in commento rimodula, estendendoli, i presupposti e le condizioni per la **revisione del piano economico finanziario**, stabilendo in particolare la necessità di una previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e che la convenzione definisca i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione, in forza di detta modifica, deve inoltre contenere una definizione di equilibrio economico finanziario che faccia riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi;
- con riferimento al **requisito di bancabilità dell'opera**
  - ✓ mediante integrazione del comma 3 *bis* dell'art. 144 del D.Lgs. 163/2006, nelle concessioni da affidarsi con procedura ristretta viene introdotta la possibilità di prevedere nel bando che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Viene peraltro escluso dalla consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 183/2011, e all'articolo 33 del D.L. 179/2012;
  - ✓ in forza dell'inserimento nell'art. 144 del D.Lgs. 163/2006 del nuovo comma 3 *ter*, il bando di gara per l'affidamento della concessione può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario;
  - ✓ in forza dell'inserimento nell'art. 144 del D.Lgs. 163/2006 del nuovo comma 3 *quater*, l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o in mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto entro un congruo termine;
  - ✓ mediante integrazione dell'art. 153 con il nuovo comma 21 *bis*, dell'art. 174 con il nuovo comma 4 *bis* e dell'art. 175 del D.Lgs. 163/2006 con il nuovo comma 5 *bis*, le disposizioni sulla bancabilità dell'opera come sopra modificate e integrate, divengono applicabili anche agli istituti previsti dalle predette disposizioni (finanza di progetto, concessione e finanza di progetto per la realizzazione di

infrastrutture strategiche);

- ✓ in base alla **norma transitoria** del comma 2 dell'articolo in commento, le nuove disposizioni sul requisito della bancabilità **non** si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del D.Lgs. 163/2006, con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del decreto legge 69/2013, né agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

**MISURE DI DEFISCALIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI RILEVANZA STRATEGICA CON CONTRATTI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO**

Il comma 3, mediante sostituzione dei commi 1, 2, e 2 *ter* e integrazione del comma 2 *quater* dell'articolo 33 del D.L. 179/2012, estende l'ambito di applicazione delle misure di defiscalizzazione consistenti nel riconoscimento di un credito d'imposta o nell'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al conseguimento dell'equilibrio economico finanziario. La soglia di valore delle opere viene infatti portata da 500 a 200 milioni di euro. Le nuove regole si applicano ai contratti di partenariato pubblico- privato i cui progetti definitivi siano approvati entro il 31 dicembre 2016. Viene inoltre precisato che le misure previste sono alternative a quelle disciplinate dall'art. 18 della legge 183/2012 (□compensazione del contributo a fondo perduto con le imposte sui redditi e l'IVA e riconoscimento al concessionario del canone di concessione a titolo di contributo in conto esercizio).

Il comma 4 con integrazione dell'art. 18, comma 2, della legge 183/2012, demanda al decreto ministeriale previsto dalla medesima norma la definizione di ogni altra disposizione attuativa delle misure di defiscalizzazione previste dal citato articolo 18.

Conversione:

Disposizioni modificate dalla legge di conversione

<p><b>GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE</b> <b>(art. 21)</b></p>	<p>L'articolo differisce ulteriormente l'operatività della garanzia globale di esecuzione prevista dall'art. 129, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dalla Parte II, Titolo VI, Capo II del Regolamento, fissando il termine del 30 giugno 2014.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo invariato</p>
<p><b>ULTERIORI PROROGHE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI</b> <b>(art. 26)</b></p>	<p><b>AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</b> (<u>comma 1</u>). Mediante sostituzione della disposizione di cui all'art. 1, comma 418, della legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) viene stabilito che le informazioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da pubblicare ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge anticorruzione (L. 190/2012) sono pubblicate, in sede di prima applicazione, unitamente ai dati relativi all'anno 2013.</p> <p><u>Conversione:</u> Disposizione invariata</p> <p><b>PROROGHE IN MATERIA DI REQUISITI</b> (<u>comma 2</u>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>requisiti degli esecutori di lavori pubblici.</b> Differita al 31 dicembre 2015 l'agevolazione di cui al comma 9 <i>bis</i> dell'art. 253 del D.Lgs. 163/2006 prevista per la dimostrazione dei requisiti ai fini del conseguimento dell'attestazione SOA e ridefinito l'arco temporale di riferimento rilevante per la documentazione del requisito nella fase transitoria;</li> <li>- <b>requisiti dei progettisti.</b> Differita al 31 dicembre 2015 l'agevolazione per la dimostrazione dei requisiti dei progettisti prevista dal comma 15 <i>bis</i> dell'art. 253 del D.Lgs. 163/2006;</li> <li>- <b>esclusione automatica delle offerte anomale.</b> Con modifica del comma 20 <i>bis</i> dell'art. 253 del D.Lgs. 163/2006, rinviato al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale è possibile ricorrere all'esclusione automatica delle offerte anomale nei contratti di lavori, servizi e forniture sotto soglia.</li> </ul> <p><u>Conversione:</u> Disposizione integrata dalla legge di conversione</p>
<p><b>SUDDIVISIONE IN LOTTI</b> <b>(art. 26 bis)</b></p>	<p>Il <u>comma 1</u>, mediante integrazione del comma 1 <i>bis</i> dell'art. 2 del D.Lgs. 163/2006, introduce <u>l'obbligo per le stazioni appaltanti di motivare, nella determina a contrarre, la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.</u></p> <p>Il <u>comma 2</u>, mediante integrazione dell'art. 6, comma 5, del citato Codice dei contratti, assegna all'Autorità di vigilanza il compito di vigilare altresì sul principio di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e, correlativamente, il <u>comma 3</u>, con integrazione dell'art. 7, comma 8, lett. a), include tra i dati sul contenuto dei bandi da trasmettere all'Autorità anche la specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo inserito dalla legge di conversione</p>

<p><b>ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DELL'APPALTO (art. 26 ter)</b></p>	<p>L'articolo introduce per gli appalti di lavori pubblici una deroga temporanea al divieto di anticipazione sul prezzo.  Nello specifico, con riferimento alle <u>gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione e sino al 31 dicembre 2014</u>, è prevista un'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore, da pubblicizzare nella gara d'appalto, pari al 10% dell'importo contrattuale, subordinatamente alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato degli interessi.</p> <p><u>Conversione:</u>  Articolo inserito dalla legge di conversione</p>
<p><b>INDENNIZZO DA RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (art. 28)</b></p>	<p>L'articolo introduce nell'ordinamento l'istituto dell'indennizzo per il mero ritardo nella conclusione dei procedimenti iniziati ad istanza di parte per i quali sussista l'obbligo di pronunciarsi. Tale indennizzo è fissato nella misura di 30 euro per ogni giorno di ritardo e non può superare l'importo di 2.000 euro.  Quanto all'ambito di applicazione, la norma prevede una prima fase transitoria, in cui il nuovo istituto si applica in via sperimentale ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.  Decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con regolamento governativo, sentita in ogni caso la Conferenza unificata, sarà definita la rimodulazione o la cessazione della disposizioni in esame, anche con estensione dell'ambito di applicazione ai procedimenti ad oggi esclusi.</p> <p><u>Conversione:</u>  Articolo modificato dalla legge di conversione</p>
<p><b>TUTELA DEI FORNITORI NEGLI APPALTI DI LAVORI (art. 30, comma 5 quater)</b></p>	<p>Il comma 5 <i>quater</i> dell'art. 30, modificando l'articolo 15 della legge 180/2011 (Statuto delle imprese), estende il campo di applicazione della forma di tutela del subappaltatore prevista dall'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e consistente nella sospensione dei pagamenti agli affidatari di lavori in caso di mancata trasmissione alla stazione appaltante delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine. Detta forma di tutela risulta ora applicabile a tutti i fornitori dell'appaltatore principale e non solo alle forniture con posa in opera, come originariamente prescritto dallo Statuto delle imprese.</p> <p><u>Conversione:</u>  Comma inserito dalla legge di conversione</p>

<p><b>SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC NEGLI APPALTI PUBBLICI</b> (art. 31, commi 2-7)</p>	<p>Il <u>comma 2</u> adegua formalmente le disposizioni di cui agli articoli 38, comma 3, e 118, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 al principio di acquisizione d'ufficio del DURC in linea con le regole vigenti in materia di autocertificazione. Analogamente il <u>comma 6</u> precisa che è acquisito d'ufficio anche il DURC relativo ai subappaltatori sia ai fini dell'autorizzazione del subappalto sia ai fini dell'erogazione degli acconti e del saldo. I <u>commi da 3 a 5</u> dell'articolo in esame contengono una disciplina che, sovrapponendosi a quella dettata dall'art. 6 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti (D.P.R. 207/2010), senza modificarla formalmente, introduce talune forme di semplificazione in materia di acquisizione del DURC. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il comma 3, con disposizione corrispondente a quella di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010 regola l'intervento sostitutivo della stazione appaltante nel caso di ottenimento di un DURC che segnali un'inadempienza;</li> <li>- il comma 4 individua le ipotesi di acquisizione del DURC nelle fasi di aggiudicazione ed esecuzione del contratto con disposizione che riproduce quella di cui all'art. 6, comma 3, del D.P.R. 207/2010;</li> <li>- il comma 5 introduce le novità sostanziali consistenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ nell'attribuzione al DURC di una validità temporale di <b>120 giorni dalla data del rilascio</b> (nella versione originaria del decreto la validità del DURC era stata estesa a 180 giorni);</li> <li>✓ nella specificazione che il DURC in corso di validità acquisito per la verifica delle autodichiarazioni aventi ad oggetto il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 può essere utilizzato anche ai fini dell'aggiudicazione e della stipulazione del contratto e anche per contratti diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito;</li> <li>✓ nel prevedere che nella fase di esecuzione del contratto il DURC debba essere acquisito <b>ogni 120 giorni</b>; il DURC acquisito periodicamente è utilizzato per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità e l'attestazione di regolare esecuzione, ferma restando l'acquisizione di un nuovo DURC per il pagamento del saldo finale.</li> </ul> </li> </ul> <p>Il <u>comma 7</u> prevede che nei contratti pubblici, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC anche in formato elettronico.</p> <p><u>Conversione:</u> Disposizioni modificate dalla legge di conversione</p> <p><u>Attuazione:</u> per l'attuazione delle nuove disposizioni si rinvia alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare n. 36 in data 6 settembre 2013.</p>
<p><b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DURC NELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI PUBBLICHE</b> (art. 31, commi da 8 bis a 8 quinquies)</p>	<p>Il <u>comma 8 bis</u> prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di <b>intervento sostitutivo dell'amministrazione</b> ai sensi del comma 3 dell'articolo in esame anche ai casi di erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche, per le quali è prevista l'acquisizione del DURC.</p> <p>Il <u>comma 8 ter</u> estende a <b>120 giorni</b> la validità del DURC acquisito ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale <b>e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale</b></p> <p>Il <u>comma 8 quater</u> pone a carico delle pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato l'obbligo di acquisizione del DURC anche ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi. Il successivo <u>comma 8 quinquies</u> stabilisce che la concessione delle agevolazioni di cui al comma 8 quater è disposta in presenza di un DURC rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.</p> <p><u>Conversione:</u> Disposizioni inserite dalla legge di conversione</p>

<p><b>MODIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art. 32, commi 1-5)</b></p>	<p><b>DUVRI (comma 1, lett a):</b> mediante sostituzione dei commi 3 e 3 <i>bis</i> dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, in luogo della redazione del DUVRI, il datore di lavoro può nominare un incaricato in possesso dei requisiti indicati dalla norma;</li> <li>- si stabilisce che può essere omessa la redazione del DUVRI, o la nomina dell'incaricato, nel caso di lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno.</li> </ul> <p><b>CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (commi 1, lett. h), 2, 3, 4 e 5):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mediante inserimento nel corpo del D.Lgs. 81/2008 del nuovo articolo 104 <i>bis</i>, viene demandata ad un decreto ministeriale, da adottarsi entro 60 giorni <u>previa intesa</u> in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome, l'individuazione di modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento, e del fascicolo dell'opera, fermi restando i relativi obblighi;</li> <li>- nel settore specifico degli appalti pubblici di lavori, mediante inserimento nell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 del nuovo comma 2 <i>bis</i>, viene demandato ad un decreto ministeriale, da adottarsi entro 60 giorni <u>previa intesa</u> in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome, l'individuazione di modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.</li> </ul> <p><u>Conversione:</u> Disposizioni inserite e modificate dalla legge di conversione</p>
<p><b>COSTO DEL LAVORO NEGLI APPALTI PUBBLICI (art. 32, comma 7 bis)</b></p>	<p>Mediante inserimento nell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 del nuovo comma 3 <i>bis</i>, viene reintrodotta il divieto di ribasso d'asta sul costo del personale. La disposizione sembra peraltro limitare il suo ambito di applicazione ai contratti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso.</p> <p><u>Conversione:</u> Comma inserito dalla legge di conversione</p>



<p><b>SOCIETÀ IN HOUSE: PROROGHE IN MATERIA DI SPENDING REVIEW (art. 49, comma 1)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mediante modifica del comma 1, lett. b) dell’art. 4 del D.L. 95/2012, prorogato al 31 dicembre 2013 il termine entro cui le pubbliche amministrazioni devono procedere all’alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute nelle società <i>in house</i>.</li> <li>– Mediante modifica del comma 2 del suddetto art. 4, rinviato al 1 luglio 2014 il termine a decorrere dal quale si applicano alle società <i>in house</i> i divieti di ricevere affidamenti diretti di servizi, di fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari, in caso di inosservanza dell’obbligo di scioglimento o alienazione delle partecipazioni secondo la tempistica prevista.</li> </ul> <p><u>Conversione:</u> Disposizioni invariate</p>
<p><b>MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI SPENDING REVIEW (art. 49 bis)</b></p>	<p>L’articolo ridefinisce le misure organizzative per il coordinamento dell’azione del Governo per il riordino della spesa pubblica, confermando peraltro la presenza del Comitato interministeriale e della figura del Commissario straordinario. Vengono contestualmente abrogate le corrispondenti disposizioni organizzative contenute nel D.L. 52/2012.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo inserito dalla legge di conversione</p>
<p><b>AVCpass (art. 49 ter)</b></p>	<p>L’articolo ridefinisce il termine di applicazione del sistema di verifica dei requisiti degli affidatari di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture denominato <b>AVCpass</b>, statuendo che per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da <b>tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</b>, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all’articolo 6-bis del codice di cui al D.Lgs. 163/2006.</p> <p>La disposizione non appare di chiara lettura perché i contratti vengono sottoscritti successivamente alla verifica dei requisiti e quindi la norma avrebbe dovuto riferirsi alla data di pubblicazione del bando di gara e di invio delle lettere d’invito, secondo i consueti criteri temporali di applicazione delle nuove norme in tema di procedure di gara.</p> <p>Da un punto di vista sostanziale, fermo restando la prevalenza delle norme di legge, il termine indicato e il tenore della disposizione non appaiono coerenti con i termini e le soglie di valore indicati dall’Autorità di vigilanza nei suoi provvedimenti attuativi (Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013).</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo inserito dalla legge di conversione</p>